

18 gennaio 2000

023506

Alle società di assicurazione
e riassicurazione
LORO SEDI

Ai collegi sindacali delle
società di assicurazione
e riassicurazione
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali
per l'Italia di società di assicurazione
con sede legale
in uno Stato terzo rispetto alla U.E.
LORO SEDI

Alle società di revisione contabile
presso le sedi delle imprese

Agli attuari incaricati
dalle società di revisione contabile
presso le sedi delle imprese

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici
e Legislativi
Piazza Colonna 370
00187 ROMA RM

Al Ministro dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Via Molise 2
00187 ROMA RM

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Civili
Ufficio VII
Via Arenula 71
00186 ROMA RM

Alla Consob
Via Isonzo 19/D
00198 ROMA RM

All'Ania
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza 70
00186 ROMA RM

All'Assirevi
Via Vincenzo Monti 11
20123 MILANO MI

All'Aire
Via Ugo Foscolo 4
20121 MILANO MI

All'Ordine Nazionale degli Attuari
Via del Corea 3
00186 ROMA RM

Al Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
Via Poli 29
00187 ROMA RM

Al Consiglio Nazionale dei
Ragionieri e Periti commerciali
Via Paisiello 24
00198 ROMA RM

Circolare n. 394/D del 18 gennaio 2000

Oggetto: Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343. Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo.
Prime indicazioni e istruzioni generali.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo n. 343 del 4 agosto 1999 che, sulla base delle norme contenute nell'art. 33 della legge delega 24 aprile 1998, n. 128, attua nell'ordinamento italiano, e specificamente per il settore assicurativo, le disposizioni dettate dalla direttiva 95/26/CE del 29 giugno 1995 in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale.

Trattasi di direttiva che, operando un coordinamento orizzontale delle norme di vigilanza relative ad imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni e taluni organismi di investimento in valori mobiliari – OICVM), modifica le direttive di base relative a ciascuno dei comparti interessati; per l'ordinamento assicurativo la direttiva in oggetto apporta modificazioni alle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE (assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita) ed alle direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE (assicurazioni sulla vita).

Si segnala che per gli enti creditizi la direttiva 95/26 ha avuto attuazione con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre u.s..

2. Il contenuto del d. lgs. 343/99

Il d. lgs. 343/99 riguardante il settore assicurativo, entrato in vigore il 20 ottobre u.s., è costituito da cinque articoli.

Questo Istituto ritiene necessario sottoporre all'attenzione degli operatori del mercato assicurativo, destinatari della presente circolare, gli aspetti di più immediata significatività del decreto per i profili innovativi di talune delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 1 (Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175)

L'art. 1, recante modifiche ai decreti legislativi 174 e 175 del 17 marzo 1995, introduce una nuova condizione per l'accesso all'attività assicurativa, da aggiungersi a quelle già previste rispettivamente dagli artt. 9 e 11 dei decreti stessi: si tratta del principio in base al quale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa viene concessa dall'ISVAP, fatti salvi i requisiti e le condizioni già normativamente previsti nei decreti medesimi e gli adempimenti imposti dalla legge 20/91, soltanto qualora "gli stretti legami" che eventualmente uniscano l'impresa assicurativa con altre persone fisiche o giuridiche non siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Sono previste quattro fattispecie che definiscono la nozione di "stretti legami", identica per i rami danni e vita. Tale nozione fa riferimento ai concetti di società controllata, di società partecipata in modo diretto o indiretto, di società consociata e di collegamento tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. Trattasi di fattispecie immediatamente operative a far data dall'entrata in vigore del decreto 343/99 che tuttavia saranno oggetto di ulteriori precisazioni tecniche nel provvedimento che l'Istituto emanerà ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto stesso.

In presenza di una o più delle quattro ipotesi previste di "stretti legami", la possibilità che ne derivi ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza in sede di istruttoria autorizzativa costituisce circostanza che l'Istituto è chiamato a valutare con riferimento alla singola impresa richiedente: ricorrendo elementi impeditivi o di ostacolo allo svolgimento dei compiti istituzionali di controllo è inibito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e, conseguentemente, l'ISVAP procederà al diniego di autorizzazione con formale provvedimento.

Pare utile segnalare che già nell'ambito delle norme dettate dalla legge 20/91 e dal D.M. 24 aprile 1997, n. 186, si rinvencono, con riferimento all'iter autorizzativo per l'assunzione di una partecipazione di controllo o qualificata in una impresa di assicurazione, disposizioni finalizzate alla verifica dell'insussistenza di ostacoli all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'art. 1 del decreto 343/99 (che ai commi 5 e 6 integra l'art. 17, comma 1, dei decreti 174 e 175 del 1995, aggiungendovi le lettere f-bis e g-bis) prevede espressamente, quale ulteriore motivo di diniego dell'autorizzazione, l'ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza che possa essere determinato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo (rispetto alla U.E.) cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa richiedente l'autorizzazione abbia stretti legami.

Altro aspetto da segnalare riguarda l'obbligo per l'impresa di stabilire la direzione generale e amministrativa nel territorio italiano: a questo obbligo, che costituisce anch'esso una condizione di accesso, è collegato un motivo di diniego dell'autorizzazione laddove se ne riscontri l'inadempimento.

Si ritiene necessario sottolineare che la condizione di insussistenza di elementi ostativi al libero svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'ISVAP, in presenza di "stretti legami", deve permanere anche dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e, comunque, sussiste anche per le imprese già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto 343/99. In tal senso è orientata l'ultima parte del comma 1-bis, aggiunto rispettivamente agli artt. 9 e 11 dei decreti 174 e 175, che afferma il principio del "rispetto permanente" della condizione e, quindi, dell'obbligo per le imprese di fornire all'Istituto le informazioni a tali fini richieste sia nella fase autorizzatoria sia durante lo svolgimento dell'attività. Si fa presente che all'inadempimento ai predetti obblighi informativi è applicabile anche la sanzione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 576/82.

L'eventuale insorgenza, dopo il rilascio delle autorizzazioni (ovvero, per le imprese già operanti ante decreto 343/99, dopo l'entrata in vigore del decreto stesso), di circostanze impeditive o ostative allo svolgimento dei compiti di vigilanza costituisce motivo da valutare ai fini dell'adozione delle misure di rigore previste dalla vigente normativa ivi compresa la revoca delle autorizzazioni stesse.

Articolo 3 (Obblighi di comunicazione)

L'art. 3 del decreto introduce alcune modifiche all'art. 6 della legge 576/82 in tema di obblighi di comunicazione all'ISVAP.

Le innovazioni possono essere così riassunte in sintesi:

- a) in conseguenza dell'abrogazione espressa del comma secondo dell'art. 6 della legge 576/82, è venuto meno l'obbligo per il collegio sindacale di trasmettere all'ISVAP i verbali delle riunioni periodiche almeno trimestrali di cui all'art. 2404 cod. civ., fatto salvo quanto precisato nel successivo punto b). Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 343/99 i collegi sindacali non devono più inviare all'Istituto i suddetti verbali;

b) è fatto obbligo al collegio sindacale (lettera c) dell'art. 3) di informare tempestivamente l'Istituto di tutti gli atti o i fatti riguardanti l'impresa assicurativa presso la quale svolge le sue funzioni – laddove ne venga a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti – qualora tali atti o fatti possano costituire o configurare irregolarità gestionali o violazioni di norme di legge e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione.

In tali casi l'obbligo informativo nei confronti dell'ISVAP deve essere assolto con la trasmissione, entro dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nel corso del quale il collegio ha rilevato l'irregolarità gestionale o la violazione normativa, di copia dei relativi verbali e degli altri atti che esso ritenga necessari o utili ad illustrare compiutamente la fattispecie riscontrata.

L'Istituto ha comunque facoltà di richiedere al collegio sindacale e alla stessa impresa, con relativo obbligo di riscontro, ulteriori dati, documenti ed elementi informativi.

I verbali e gli altri atti da inviare all'ISVAP devono essere sottoscritti da tutti i componenti del collegio e, per gli atti richiesti all'impresa, dal rappresentante legale.

Si fa infine presente che ai fini dell'assolvimento dei suddetti doveri informativi da parte del collegio sindacale i parametri generali di riferimento possono essere costituiti dai criteri contenuti nei nuovi principi di comportamento dei sindaci, approvati dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri nel mese di giugno 1999 in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 58/98, tenuto comunque conto anche della specificità delle regole che governano l'esercizio dell'attività dell'impresa assicurativa e delle finalità istituzionali di controllo dell'ISVAP;

c) analoghi obblighi informativi sussistono in capo alla società che svolge attività di revisione contabile presso l'impresa di assicurazione ed ogni altro incarico ai sensi di legge nonché in capo all'attuario revisore dalla medesima nominato - per gli aspetti di sua specifica competenza - ai sensi degli artt. 62 e 73 dei decreti legislativi 174 e 175 del 1995 come sostituiti rispettivamente dagli artt. 79 e 80 del d. lgs. 173/97.

Per tali soggetti sussiste l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ISVAP, anche in via disgiunta, tutti gli atti o i fatti riguardanti l'impresa assicurativa, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire o configurare “una grave violazione” delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuità aziendale oppure comportare un giudizio sul bilancio diverso dal giudizio positivo pieno, secondo le fattispecie indicate dalla norma.

Tra le ipotesi che configurano “una grave violazione” possono indicarsi, tra le altre, a titolo meramente esemplificativo, oltre alle irregolarità costituenti violazioni di norme penali non soltanto riferite a fattispecie rientranti nella legislazione assicurativa, quelle che danno luogo a violazioni delle norme concernenti la copertura delle riserve tecniche che determinano l'insufficienza dei relativi attivi, il margine di solvibilità, il rispetto dei limiti delle

autorizzazioni all'esercizio dei rami assicurativi e, più in generale, delle norme riguardanti aspetti dell'attività dell'impresa che possono comportare l'adozione di misure sanzionatorie pecuniarie di particolare rilievo ovvero di provvedimenti di rigore previsti dalla vigente legislazione assicurativa.

Quanto alle modalità di assolvimento dell'obbligo informativo nei confronti dell'Istituto, possono configurarsi essenzialmente due momenti:

- verifiche svolte dalla società di revisione e dall'attuario revisore nel corso dell'esercizio.

In tal caso, non appena il revisore o l'attuario abbiano rilevato le ipotesi previste dall'art. 3 devono effettuare immediata segnalazione scritta all'ISVAP illustrando nel dettaglio ed in modo esauriente gli atti o i fatti riscontrati ed allegando la documentazione di supporto.

Pare utile rammentare che per l'attuario revisore gli incarichi attualmente previsti in corso d'anno riguardano l'esame della relazione semestrale dell'impresa ai sensi dell'art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1207-G del 6 luglio 1999 ed i compiti da svolgere nei casi di cui all'art.62, comma 8 e all'art. 73, comma 8 rispettivamente dei decreti legislativi 174 e 175 del 17 marzo 1995, come sostituiti dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 173/97;

- verifiche svolte ai fini del giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato.

In tale circostanza, qualora gli atti e i fatti rilevati configurino gravi violazioni di norme o possano comportare pregiudizio per la continuità dell'attività di impresa o determinare l'espressione di un giudizio sul bilancio diverso da quello positivo pieno, i soggetti incaricati devono informare tempestivamente l'Istituto con segnalazione scritta che illustri in modo adeguato gli accertamenti svolti, i fatti o atti rilevati produttivi delle conseguenze prima richiamate, la relativa documentazione ed ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile.

Il suddetto obbligo informativo nei confronti dell'ISVAP sussiste indipendentemente da quello previsto dal comma 7 degli artt. 62 e 73 dei decreti 174 e 175 del 1995.

In ambedue le ipotesi citate, società di revisione e attuario trasmettono all'Istituto gli ulteriori atti e informazioni eventualmente richiesti.

Gli obblighi informativi di cui ai precedenti punti b) e c) sussistono in capo ai medesimi soggetti (collegio sindacale, revisore e attuario) anche per gli atti o i fatti dei quali essi vengano a conoscenza nello svolgimento di un incarico esercitato ai sensi di legge presso una impresa (intesa nel senso di società, persona giuridica e non soltanto di altra impresa assicurativa) che abbia stretti legami, derivanti da un rapporto di controllo, con la compagnia di assicurazione presso la quale essi svolgono i rispettivi incarichi. Il rapporto di controllo è quello individuato dalle lettere a) e c) degli artt. 9-bis e 11-bis introdotti dal decreto legislativo in commento.

Anche in tali casi, l'obbligo di comunicazione all'ISVAP sussiste soltanto per le fattispecie dettate dalla norma con riferimento, rispettivamente, al collegio sindacale e alla società di revisione/attuario.

Si rammenta che l'inosservanza degli obblighi informativi previsti dall'art. 3 del decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure in esso previste.

Articolo 4 (Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate)

L'art. 4 introduce innovazioni alla normativa riguardante il collegio sindacale delle imprese assicurative non quotate.

Viene infatti affermata l'estensione, con le eccezioni espressamente previste, anche alle società assicurative non quotate della disciplina dettata per il collegio sindacale delle società quotate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Pertanto è venuto meno anche per il collegio sindacale delle imprese non quotate l'obbligo di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili: i sindaci, quindi, vengono sollevati da quello che viene complessivamente indicato come controllo legale dei conti, oggi di esclusiva competenza della società di revisione.

L'ambito operativo di intervento del collegio viene invece ad essere concentrato nella funzione di controllo sulla gestione da esercitare attraverso la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno ed amministrativo-contabile e sull'affidabilità di questo ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

L'art. 4, comma 1, in commento prevede, come detto, delle eccezioni all'estensione generalizzata delle disposizioni dettate dal d. lgs. 58/98 per il collegio sindacale. Non sono infatti applicabili alle società assicurative non quotate le seguenti norme:

- art. 148, comma 2 previsione nell'atto costitutivo di clausole riguardanti la nomina di un membro effettivo del collegio da parte della minoranza;
- art. 149, comma 1, lettera d) adeguatezza delle comunicazioni impartite dall'impresa alle società controllate ai fini dell'informativa al pubblico;
- art. 149, comma 3 comunicazioni alla CONSOB;

- art. 149, comma 4 comunicazioni alla CONSOB da parte di società quotate in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea;
- art. 152, commi 2, 3, 4 potere di denuncia della CONSOB per gravi irregolarità dei sindaci.

Non essendo compresa tra le eccezioni, risulta infine applicabile anche al collegio sindacale delle imprese non quotate la disposizione di cui all'art. 152, comma 1, del T.U. 58/98 e cioè la denuncia del collegio medesimo al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in caso di "fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori". In tale ipotesi resta comunque fermo l'obbligo primario di informazione preventiva all'ISVAP imposto ai sindaci dall'art. 3 del d. lgs. 343/99.

--- °°° ---

Il comma 2 dell'art. 4 prevede che le imprese assicurative non quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto 343/99: pertanto i rinnovi degli incarichi effettuati dopo il 20 ottobre 1999 seguono la disciplina dettata dall'art. 148, commi 1, 3 e 4.

La seconda parte del comma 2 dell'art. 4 stabilisce infine, in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio sindacale, l'applicabilità dell'art. 2397, comma 2, cod. civ. (iscrizione nel registro dei revisori contabili) in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal menzionato art. 148, comma 4, in corso di avanzata elaborazione presso il Ministero della Giustizia, pure applicabile all'intero comparto assicurativo. Restano comunque pienamente operanti le vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al settore assicurativo (in specie il D.M. 24 aprile 1997, n. 186).

L'applicazione ai collegi delle imprese non quotate del disposto di cui al comma 1 del già citato art. 148, che prevede l'obbligo di determinare statutariamente la composizione dell'organo sindacale, richiede l'aggiornamento delle disposizioni dello statuto sociale che dovessero non essere conformi alla nuova disciplina. Analoghi interventi sullo statuto sono richiesti dall'art. 150, comma 1, del medesimo decreto 58/98 in relazione alle modalità dell'informativa periodica al collegio sindacale che deve essere resa dagli amministratori. Tali modificazioni statutarie sono soggette per legge ad approvazione dell'Istituto.

3. Disposizioni del codice civile non più applicabili alle imprese di assicurazione

Per ogni utilità, si riporta nel seguito l'elenco delle disposizioni del codice civile riguardanti il collegio sindacale che, ai sensi dell'art. 154 del d. lgs. 58/98, non sono oggi più applicabili anche alle imprese assicurative non quotate (inapplicabilità estesa a tale comparto dall'art. 4 del d. lgs. 343/99), tenuto conto del trasferimento alla società di revisione dei compiti di controllo della contabilità e della riforma organica del collegio sindacale operata dallo stesso decreto 58/98:

- art. 2397: composizione del collegio
- art. 2398: presidenza del collegio
- art. 2399: cause di ineleggibilità e di decadenza
- art. 2403: doveri del collegio sindacale
- art. 2403-bis: collaboratori del sindaco
- art. 2405, primo comma: intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
- art. 2426, numero 5: criteri di valutazione – consenso del collegio sindacale all'iscrizione nell'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
- art. 2426, numero 6: criteri di valutazione – consenso del collegio sindacale all'iscrizione nell'attivo dell'avviamento
- art. 2429, secondo comma: obbligo del collegio di riferire all'assemblea sul bilancio, sulla tenuta della contabilità e di fare proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione
- art. 2433-bis, quinto comma: parere del collegio sindacale sulla distribuzione di acconti sui dividendi
- art. 2440: controllo del collegio in caso di aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni in natura e di crediti
- art. 2441, sesto comma: parere del collegio sindacale sulle proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Si segnala che l'inapplicabilità dell'art. 2426, numeri 5 e 6, cod. civ. rende conseguentemente non più applicabili ai collegi sindacali delle imprese non quotate anche le disposizioni corrispondenti di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 16 del d. lgs. 173/97.

4. Ambito di applicazione del d. lgs. 343/99

L'ambito di applicazione del d. lgs. 343/99 è circoscritto ai seguenti soggetti:

- a) società di assicurazione con sede legale in Italia anche se esercitano congiuntamente la riassicurazione;
- b) società che esercitano la sola riassicurazione con sede legale in Italia (limitatamente all'art. 3 del decreto);

c) rappresentanze generali per l'Italia di società di assicurazione, anche se esercitano congiuntamente la riassicurazione, con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla U.E..

Si ritiene opportuno precisare che per le imprese nazionali di riassicurazione pura (lett. b), non soggette all'applicazione dell'art. 1 del decreto ("stretti legami") e per le quali non sussiste, secondo la normativa di settore, l'obbligo legale della revisione contabile da parte di una società di revisione, le funzioni di controllo, anche contabile, e gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3 del decreto 343/99 sussistono unicamente in capo al collegio sindacale. In proposito si sottolinea che, seppure l'art. 6 della legge 576/82 - come modificato dal suddetto art. 3 - parli genericamente di imprese di assicurazione, il dovere informativo nei confronti dell'ISVAP deve intendersi riferito a tutte le imprese vigilate e, dunque, anche alle società con sede in Italia che esercitano la sola riassicurazione. Ciò è in linea con il dato logico-sistematico che frequentemente associa imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione nell'assoggettamento ai controlli dell'ISVAP e, più in generale, riferisce la vigilanza dell'Istituto alla generalità degli operatori del mercato assicurativo fra i quali sono compresi anche gli enti esercitanti la riassicurazione.

Alla norma in esame, quindi, va riconosciuta una efficacia generale nei confronti dei sindaci di tutte le compagnie sottoposte al controllo dell'ISVAP.

Con riferimento invece alle rappresentanze generali in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in Paesi terzi (lett. c), le norme del decreto 343/99 risultano pienamente applicabili; va unicamente precisato che gli obblighi informativi nei confronti dell'Istituto di cui all'art. 3 sussistono solo in capo alla società di revisione e all'attuario, non sussistendo per esse il collegio sindacale.

Restano escluse in modo integrale dall'applicazione del decreto soltanto le rappresentanze generali in Italia di imprese di pura riassicurazione con sede legale in paesi U.E. ed extra U.E..

Pare utile rammentare infine che le rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale nei paesi U.E., in virtù del principio dell'home country control introdotto dalle terze direttive, non sono soggette alle disposizioni del d. lgs. 343/99.

5. Effetti delle disposizioni del d. lgs. 343/99 su circolari e provvedimenti ISVAP

A seguito dell'emanazione del d. lgs. 343/99 l'Istituto ha avviato una ricognizione sulle circolari e sui provvedimenti vigenti emanati dal 1° settembre 1983, riguardanti l'affidamento al collegio sindacale di specifiche ed ulteriori competenze, al fine di verificarne l'applicabilità attuale alla luce delle disposizioni innovative del decreto stesso che hanno sottratto all'organo sindacale anche delle imprese non quotate il controllo legale dei conti.

Da tale ricognizione è emerso quanto segue.

- *Circolare n. 74 del 2 giugno 1987: comunicazioni in relazione ai movimenti azionari*

Trattandosi di compiti del collegio sindacale che esulano dal controllo legale dei conti, le disposizioni in esame restano pienamente in vigore.

- *Circolare n. 99 del 30 giugno 1988: libri e registri assicurativi*

Prevedendo tale circolare adempimenti del collegio sindacale in materia di controllo sui libri e registri assicurativi, la nuova normativa ne ha trasferito la competenza in via esclusiva alla società di revisione. Tuttavia, in virtù dei compiti riservati al collegio sindacale in ordine all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e di controllo interno, esso nell'esercizio di tali funzioni dovrà verificare che sia garantita la correttezza e regolarità del flusso informativo che alimenta i libri e registri di natura assicurativa.

Si fa presente che per le considerazioni svolte nel paragrafo 4, il collegio sindacale conserva per le sole imprese nazionali di riassicurazione pura i compiti di cui alla circolare in oggetto.

- *Circolare n. 176 del 27 aprile 1992: verifiche periodiche sul rispetto della normativa di settore con particolare riferimento a quella delle riserve tecniche*

La circolare in commento, alla luce delle disposizioni innovative dettate dal decreto 343/99, permette di individuare sostanzialmente due aree di controllo rispettivamente assegnate al collegio sindacale ed alla società di revisione:

- a) il collegio sindacale, in quanto organo preposto alla vigilanza sull'osservanza della legge, ha anche il dovere di controllare il rispetto delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la copertura delle riserve tecniche quali, tra le altre, l'accertamento, anche tramite l'utilizzo di campioni ritenuti adeguati alle fattispecie prese in considerazione, dell'insussistenza, in particolare per gli investimenti, di vincoli di qualsiasi natura, la piena e libera proprietà e disponibilità dei medesimi e, più in generale, il rispetto da parte della compagnia del requisito dell'ammissibilità delle attività stesse, dei limiti di varia natura previsti, dei criteri di investimento nonché delle regole sulla congruenza. Resta altresì affidato al collegio sindacale il compito di verificare l'idoneità delle procedure amministrativo-contabili adottate dall'impresa nella gestione sia del corretto processo di rilevazione delle attività (e non soltanto dei titoli) destinate alla copertura delle riserve tecniche sia della corretta rappresentazione delle attività stesse nell'apposito registro, nei prospetti annuali allegati al bilancio di esercizio ed in quelli trimestrali da inviare all'Istituto;
- b) alla società di revisione, in quanto soggetto preposto al controllo della contabilità, è affidato il compito, da svolgere secondo le usuali metodologie

anche campionarie di accertamento proprie dei revisori, di verificare la movimentazione, la contabilizzazione e la valutazione degli attivi destinati a copertura degli impegni e la loro conformità alle scritture contabili nonché la tenuta secondo legge del registro obbligatorio e la corrispondenza con questo dei prospetti annuali e trimestrali degli attivi medesimi.

Attesa la funzione di garanzia assoluta dalle riserve tecniche, i controlli sulle attività destinate alla copertura degli impegni costituiscono ambito nel quale maggiormente dovranno essere sviluppati i raccordi operativi e la collaborazione tra collegio sindacale e società di revisione, tenuto conto della stretta complementarietà e interrelazione che si rinvergono nello svolgimento dei compiti di controllo su tale specifico aspetto.

In particolare, il mancato possesso, accertato in sede di bilancio di esercizio o in corso d'anno, di attività sufficienti alla copertura delle riserve tecniche, facendo venir meno una delle condizioni di esercizio dell'attività assicurativa, costituisce violazione che in ogni caso deve essere comunicata tempestivamente all'Istituto dal collegio sindacale e dalla società di revisione ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 343/99.

Si ritiene opportuno segnalare che in tema di copertura delle riserve tecniche i compiti di controllo generale per le sole rappresentanze di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo restano affidati esclusivamente alla società di revisione.

Per contro, nelle società nazionali che esercitano soltanto la riassicurazione il compito medesimo, nei limiti previsti dalla vigente normativa, permane in capo al collegio sindacale.

- *Circolare n. 257 del 5 ottobre 1995: adempimenti alle disposizioni per la lotta al riciclaggio ai sensi della legge 5 luglio 1991 n. 197*

Trattandosi di funzioni affidate per legge ai sindaci e che comunque non riguardano in senso stretto il controllo legale dei conti, i doveri del collegio sindacale in materia di antiriciclaggio restano immutati.

- *Provvedimenti n. 297 del 19 luglio 1996 e n. 981-G del 16 settembre 1998: disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte delle imprese di assicurazione ed in materia di contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del d. lgs. 174/1995*

Nessuna modifica è stata apportata ai compiti del collegio sindacale descritti in tali provvedimenti.

- *Provvedimento n. 893-G del 18 giugno 1998: disposizioni in materia di classificazione e valutazione del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione*

Nessuna modifica è stata apportata ai compiti del collegio sindacale descritti in tale provvedimento.

- *Circolare n. 366/D del 3 marzo 1999: sistema di controllo interno, ruolo e responsabilità degli organi amministrativi e di controllo*

Anche in tal caso non si rinvengono nelle disposizioni del decreto 343/99 elementi che modifichino le competenze del collegio delineate nella circolare.

Il Presidente
(Giovanni Manghetti)

/SZc:circbcci2